



**COMUNICATO UFFICIALE N. 117/L  
DEL 15 SETTEMBRE 2015**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**117/237**

**Regolamento per limitazione - utilizzo dei calciatori (Regolamento Rose):  
sanzioni.**

Il Commissario Straordinario

- preso atto di quanto previsto nel “Regolamento Rose” (delibera assembleare del 24.08.2015) di cui all'allegato A del Comunicato Ufficiale n. 84/L del 28 agosto 2015;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 96/L del 2 Settembre 2015;

- attesa la necessità di dover adottare un sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari

**DELIBERA**

In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al “Regolamento Rose”, la Lega Pro provvederà a segnalare la/e violazione/i alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

Inoltre la Lega Pro, in caso di violazione/i della normativa regolamentare, provvederà alla formale contestazione della/e stessa/e alla società sportiva ed alla concessione di un breve termine al deposito di scritti difensivi; all'esito dell'istruttoria la Lega, qualora ritenga comunque sussistere la/e violazione/i, irrognerà i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) In caso di omesso deposito della LISTA in Lega, predisposta nel rispetto delle pattuizioni regolamentari, entro il termine di cui al C.U. n. 96/L del 2 Settembre 2015, (termine che, per la stagione sportiva 2015/2016, è prorogato al 21.09.2015) ovvero in caso di predisposizione della LISTA in violazione delle prescrizioni di cui all'art 1, la sanzione a carico della società sportiva sarà di € 200.000,00;

2) Le variazioni della LISTA, in violazione delle disposizioni regolamentari, sono nulle ad ogni effetto;

3) In caso di ritardo nell'effettuazione di ogni adempimento formale previsto nel Regolamento, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli che seguono, sarà di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

4) Nel caso in cui una società sportiva utilizzi un giocatore non inserito nella LISTA depositata in Lega in una partita ufficiale di Campionato e tale violazione avvenga nel girone di andata, la sanzione sarà di € 30.000,00.

5) Nel caso in cui la violazione di cui all'art 4 precedente venga reiterata nel girone di andata, la sanzione sarà di € 50.000,00.

6) In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al precedente art 5 nel girone di andata, o nel caso in cui una società sportiva utilizzi un giocatore non inserito nella lista depositata in Lega nel girone di ritorno, o nel caso di utilizzo di un giocatore non inserito nella lista depositata in Lega durante una gara di Play Off/Out, la sanzione sarà di € 100.000,00.

Gli importi di cui alle sanzioni previste nel presente Comunicato verranno redistribuiti tra le società sportive secondo i criteri di cui al "Regolamento rose".

**Publicato in Firenze il 15 settembre 2015**

Il Commissario Straordinario  
(Dott. Tommaso Miele)